

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Firenze

Sezione lavoro

così composta:

dr. Maria Lorena Papait — Presidente

dr. Roberta Santoni Rugiu — Consigliera rel.

dr. Nicoletta Taiti — Consigliera

nella causa iscritta al n. 184 / 2021 RG

promossa da

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ufficio scolastico ambito territoriale per la provincia di Arezzo

Avv. Distrettuale dello Stato — *appellante*

contro

AMBROSIO GIUSEPPINA

BARBAGLI FABRIZIO

DONNINI FRANCO

FANELLI LUCA

GAMBETTI ROBERTA

MAZZEO ROMINA

SQUILLACE FRANCESCA

STOPPA NERIO

TIZZI CARLO

TORZONI MAURO

Avv. Amedeo Stoppa — *appellati*

avente ad oggetto: appello della sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Arezzo quale giudice del lavoro, pubblicata il 17 febbraio 2021

all'**udienza 26 aprile 2022** con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale di Arezzo, con la decisione qui impugnata, accoglieva il ricorso dei 10 ricorrenti, educatori dipendenti a tempo indeterminato, e condannava il Ministero a riconoscere loro la carta elettronica per l'aggiornamento e la

formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche introdotta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 (cd bonus di €. 500 annui), compensando tuttavia per intero le spese di lite per i contrasti giurisprudenziali in materia.

La motivazione nel merito richiamava la giurisprudenza del lavoro, che fondamentalmente si era formata sulla base della **sentenza n. 7769/2016 del TAR**, aveva ritenuto illegittima la normativa secondaria applicativa del medesimo art. 1 comma 12 L. 107/2015 in quanto aveva escluso gli educatori dal bonus di €. 500 annui, nonostante che quest'ultimo fosse destinato a supportare la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, posizione quest'ultima nella quale gli educatori dovevano essere inseriti a pari titolo con i veri e propri docenti. L'affermazione del TAR poggiava sulla ricostruzione della normativa primaria relativa agli educatori (art. 121 DPR n. 417/1974; art. 398 D. Lgvo 297/1994), unita alla disciplina del contratto collettivo (art. 25, 26, 127, 128 CCNL). Se ne traeva che gli educatori rientravano nella stessa area retributiva del personale docente, condividendo il medesimo status giuridico e trattamento economico dei docenti elementari. Emergeva quindi la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, e dunque anche con riferimento alla formazione professionale e agli strumenti attraverso i quali il Ministero provvedeva alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. Poiché le figure dei docenti e degli educatori erano soggette ai medesimi obblighi formativi, non si comprendeva come mai solo i primi, e non anche i secondi, dovessero essere sostenuti dall'amministrazione nei costi economici per le spese di studio e aggiornamento.

Il MINISTERO appellava la sentenza chiedendone la riforma integrale con rigetto della domanda accolta in primo grado.

Premetteva che la sentenza n. 7769/2016 del TAR era stata riformata dalla **sentenza n. 4322/2019 del Consiglio di Stato**, in linea con il consolidato e nutrito orientamento della stessa giurisprudenza amministrativa (in proposito, fra le tante del Consiglio di Stato, l'appello citava le sentenze nn. 4332/2019, 4253/2019, 4107/2019, 4106/2019, 4105/2019, docc. 5 appello).

La motivazione con la quale il CdS aveva negato il diritto degli educatori al bonus annuale richiamava prima di tutto la natura di tale beneficio, che non era una voce del trattamento retributivo, bensì un sostegno economico all'obbligo di formazione continua, permanente e strutturale, che per legge era posto a carico dei soli docenti. A tal proposito sottolineava come gli educatori non avessero un obbligo di formazione di contenuto analogo a quello dei docenti, motivo per cui nel loro caso sarebbe mancata la medesima funzione attribuita per legge al bonus qui è rivendicato. E ancora, considerava la diversità della funzione educativa degli educatori rispetto alla funzione didattica dei docenti, come si ricavava da plurimi indici normativi e di contrattazione collettiva. In particolare, gli educatori erano dedicati a promuovere la crescita umana e la socializzazione degli allievi, insieme alla organizzazione dello studio e del tempo libero. Di conseguenza, per lo più erano loro richieste competenze relative all'area psico-pedagogica, diverse rispetto a quelle che caratterizzavano la vera e propria attività didattica Riservata esclusivamente ai docenti.

L'appellante aggiungeva altresì che gli educatori - inseriti nella medesima area professionale dei docenti in quanto svolgevano un ruolo strumentale alla didattica di questi ultimi - erano equiparati ai docenti per i soli aspetti relativi all'inquadramento giuridico e retributivo. Tuttavia, le due categorie rimanevano fondamentalmente distinte per la

funzione, educativa da un lato, e didattica dall'altro.

Il bonus non aveva natura retributiva (anzi, era espressamente escluso che si trattasse di retribuzione accessoria, nonché di reddito imponibile), e quindi rimaneva insensibile alla equiparazione del trattamento giuridico ed economico fra educatori e docenti. Piuttosto, il medesimo bonus, in quanto supporto alla formazione obbligatoria propria di chi esercitava didattica, in senso lato poteva essere assimilato ad un rimborso delle spese collegate a quella specifica formazione obbligatoria a cui erano soggetti i soli docenti.

AMBROSIO GIUSEPPINA, BARBAGLI FABRIZIO, DONNINI FRANCO, FANELLI LUCA, GAMBETTI ROBERTA, MAZZEO ROMINA, SQUILLACE FRANCESCA, STOPPA NERIO, TIZZI CARLO e TORZONI MAURO si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza, contestando altresì le argomentazioni in diritto del Consiglio di Stato in relazione alle quali, fondamentalmente, facevano valere il fatto di essere soggetti alla medesima formazione dei docenti, come documentato dal piano triennale per l'offerta formativa adottato dall'Istituto omnicomprensivo ove i medesimi erano in servizio.

§§§

L'art. 1 comma 121 L. 107/2015 ha introdotto il bonus economico di €. 500 annui, denominato < *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale* >.

Nelle intenzioni del legislatore si trattava di un bonus riservato al solo personale docente di ruolo, al punto tale che la norma ha generato nutrito contenzioso anche per quanto riguarda la rivendicazione dei docenti non di ruolo, soprattutto se titolari di supplenze annuali.

Nel caso in esame, invece, la questione controversa riguarda esclusivamente educatori dipendenti a tempo indeterminato, i quali pretendono il medesimo bonus dei docenti a tempo indeterminato che secondo il Ministero invece non può essergli attribuito.

La giurisprudenza del lavoro che aveva riconosciuto questo diritto (fra cui anche la sentenza n. 726/2019 di questa Corte d'appello, nei confronti della quale pende ancora il giudizio di Cassazione introdotto dal Ministero) si fondava essenzialmente sulla sentenza n. 7769/2016 del TAR, che a tal fine aveva ritenuto decisiva la equiparazione fra docenti ed educatori.

Nell'ambito della stessa giurisprudenza del lavoro favorevole agli educatori, anche la Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 1077/2019, la cui motivazione era riprodotta dal Tribunale di Arezzo nella decisione qui impugnata.

Tuttavia, la sentenza n. 7769/2016 del TAR era poi stata riformata dalla sentenza n. 4332/2019 del CdS, peraltro in continuità con nutrito orientamento di quest'ultimo ufficio che valorizza la differenza funzionale fra docenti ed educatori (fra le altre, sentenze CdS nn. 4332/2019, 4253/2019, 4107/2019, 4106/2019, 4105/2019, docc. 5 appello).

Di conseguenza, anche la Corte d'appello di Roma aveva in seguito mutato orientamento con la sentenza n. 578/2020, richiamata nell'appello.

Ciò premesso, gli argomenti del Ministero, che a loro volta richiamano il consolidato orientamento del giudice amministrativo, impongono una rivisitazione del tema controverso che giunge a soluzioni contrarie a quelle in

precedenza espresse anche da questa Corte d'appello.

Prima di tutto, il Collegio condivide il quadro normativo relativo agli educatori, così come articolato nell'appello fra normativa primaria (art. 121 DPR n. 417/1974; art. 398 D. Lgvo 297/1994), e contrattazione collettiva (art. 26, 127, 128 CCNL).

In sostanza, si distingue fra la vera e propria funzione didattica, affidata ai docenti (a cui sono richieste competenze specifiche nelle singole materie e sulla relativa didattica), e la funzione educativa di supporto, affidata agli educatori (a cui sono richieste competenze trasversali, di tipo psicopedagogico, metodologico e organizzativo relazionale), seppur entrambe le figure di docenti ed educatori siano assimilate nella dizione complessiva di "personale docente", equiparata dal punto di vista del trattamento economico.

Ed è proprio una, più approfondita, considerazione del quadro normativo e contrattuale nel quale si colloca la questione qui controversa a portare al rigetto della domanda degli educatori.

Da un lato, l'art 1 comma 121 della L. 107/2915 esclude espressamente che il bonus sia una voce retributiva, precisando addirittura che esso non solo non è una voce accessoria ma nemmeno é reddito imponibile dal punto di vista fiscale e contributivo.

Necessariamente, da ciò discende che il bonus rappresenti una sorta di rimborso delle spese imposte per gli obblighi di formazione continua imposti per legge ai docenti, dovendosi invece escludere che sia una forma di retribuzione in senso lato per l'attività professionale svolta.

Di conseguenza, al fine di attribuire il bonus preteso dagli educatori non è utile invocare il principio di equiparazione del trattamento giuridico- economico fra docenti ed educatori, che invece discende dal fatto che, dal punto di vista normativo e contrattuale, sono entrambi inseriti nella medesima area docente.

Dall'altro lato, il bonus è destinato a sostenere la formazione continua imposta per legge e per contratto ai docenti anche al fine di valorizzarne le relative competenze professionali.

Si tratta della formazione destinata a chi svolge la didattica, in funzione di aggiornamento permanente delle specifiche cognizioni e competenze.

In proposito, le fonti già richiamate distinguono espressamente fra i docenti, che svolgono la didattica nucleo della funzione educativa, e gli educatori, che hanno competenze di tipo psicopedagogico, metodologiche ed organizzativo relazionali, perché partecipano al processo di formazione e di educazione degli allievi in modo coordinato con i docenti, con funzione di supporto a promozione della crescita e della socializzazione degli allievi, anche organizzando lo studio successivo alle lezioni nonché il tempo libero nell'ambito dell'istituzione scolastica.

Di conseguenza, al fine di attribuire il bonus preteso dagli educatori non è utile invocare il loro inserimento nella medesima area docente, in quanto ciò discende dal diverso tipo di contributo che le due figure professionali svolgono in vista del complessivo obiettivo educativo della scuola (gli educatori supportando la vera e propria didattica dei docenti).

Un'ultima precisazione si impone sull'argomento di fatto svolto nella memoria di costituzione degli appellati (pag. 9). In particolare, per contrastare i richiami normativi della prevalente giurisprudenza amministrativa, essi valorizzano la sostanziale assimilazione fra funzione didattica e funzione educativa richiamando in concreto il

“Piano triennale Offerta Formativa” dell'istituto omnicomprensivo Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano (AR) ove prestano servizio, con particolare riferimento al fatto che gli educatori sarebbero ivi destinatari del medesimo piano per la formazione dei docenti.

Il Collegio osserva tuttavia che l'argomento in fatto è stato introdotto per la prima volta in appello in modo inammissibile, trattandosi di circostanza nemmeno menzionata nel ricorso introduttivo.

Spese di lite

Le spese di primo e di secondo grado devono essere compensate per intero fra le parti, considerando la oggettiva opinabilità della questione controversa, alla quale è infatti corrisposto un contrasto nella giurisprudenza amministrativa nonché in quella del lavoro.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l’effetto riforma la sentenza respingendo il ricorso dei lavoratori appellati nei confronti del Ministero appellante.

Compensa per intero le spese di lite di primo e di secondo grado fra le parti.

Firenze, 26 aprile 2022.

La Consigliera est.
dr. Roberta Santoni Rugiu

La Presidente
dr. Maria Lorena Papait